

CAMERA DEI DEPUTATI N. 311**PROPOSTA DI LEGGE**

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

DE' COCCI, RICCIO STEFANO, ANGELINI ARMANDO, CARCATERRA, BERNARDINETTI, GENNAI TONIETTI ERISIA, ANTONIOZZI, DE MARZI FERNANDO, NATALI LORENZO, BORSELLINO, SENSI, VOLPE, BOIDI, ANGELUCCI NICOLA, BONFANTINI, PIERACCINI, FABRIANI, NEGRARI, CAVALLARO NICOLA, MICHELI, DE BIAGI, CAIATI, MERENDA, SANZO, SEMERARO GABRIELE, CAFIERO, DOSI, PINTUS, PASINI

Annunziata il 28 ottobre 1953

Provvedimenti diretti ad agevolare i finanziamenti occorrenti alla seconda giunta del C. A. S. A. S. per lo svolgimento della sua attività, a favore della ricostruzione delle abitazioni distrutte a causa di eventi bellici

ONOREVOLI COLLEGHI! — I problemi della ricostruzione sono ancora di primo piano e meritano tutta l'attenzione degli organi responsabili.

È fuori di dubbio che se in questo settore molto si è fatto, quello che per ragioni morali e sociali deve essere ancora portato a compimento si presenta di cospicua entità: specie in comuni e frazioni di comune più tormentati dalla guerra, esiste oltre un milione di vani da ricostruire, e vive e pienamente giustificate sono le pressioni delle categorie interessate, che cercano i mezzi per poter ricostruire e per ricostruire alle migliori condizioni possibili.

Come è noto, nel settore dei finanziamenti l'Istituto che quasi esclusivamente ha svolto e svolge una specifica attività è stata la Seconda Giunta del C.A.S.A.S., la quale ha finora impegnato per operazioni di mutuo e sconto oltre 65 miliardi.

La seconda Giunta, con l'impulso dato alla propria attività, ha così esaurito il complesso dei fondi che legislativamente (articolo 36

della legge 25 giugno 1949, n. 409, e articolo unico della legge 11 dicembre 1952, n. 2520) erano stati messi a sua disposizione con prestiti da parte della Cassa depositi e prestiti, e qualora non venisse adeguatamente finanziata si troverebbe — come in effetti si trova — nella materiale impossibilità di continuare a svolgere la sua proficua attività.

In tale situazione di cose, per venire incontro alle esigenze dei ceti interessati e per dare a questi una certa tranquillità, evitando per i finanziamenti di ricorrere di volta in volta a speciali provvedimenti legislativi, si ravviserebbe la opportunità di consentire alla Seconda Giunta del C.A.S.A.S. di avvalersi in modo permanente del credito da parte della Cassa depositi e prestiti, alla stessa maniera degli altri Enti che presentemente ne fruiscono.

La presente proposta di legge, con il suo articolo 1, a questo intende provvedere, e con una forma d'intervento che — tra l'altro — ha il vantaggio di consentire alla Cassa depo-

siti e prestiti di adeguare i finanziamenti alla Seconda Giunta in relazione all'andamento del gettito del risparmio postale. Con l'articolo 2 si dà una diversa, più appropriata denominazione all'Ente, richiamando e confermando le disposizioni che disciplinano la sua attività

e ciò allo scopo di evitare equivoci sulla continuità delle agevolazioni accordate, nonostante i mutamenti di struttura e di denominazione, attuali rispettivamente con la legge 25 gennaio 1953, n. 1, e con la presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Salvo quanto disposto dall'articolo 36 della legge 25 giugno 1949, n. 409, e dall'articolo unico della legge 11 dicembre 1952, n. 2520, i fondi previsti dagli articoli 68, 69 e 70 del testo unico della legge sulla Cassa depositi e prestiti approvato con regio decreto 1 gennaio 1913, n. 413, possono essere impiegati anche in mutui della durata di anni 30 a favore della seconda Giunta del C. A. S. A. S.

ART. 2.

La seconda Giunta del C. A. S. A. S. assume la denominazione di Istituto nazionale per il finanziamento delle opere edilizie.

Restano applicabili all'Istituto nazionale per il finanziamento delle opere edilizie le disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 25 gennaio 1953, n. 1, in quanto da questa non espressamente derogate, noi ché le norme della legge stessa.